


Siglato il 17.11.2011 – Sottoscritto il 14.12.2011

Area Dirigenza MEDICA

**ACCORDO DECENTRATO
per la definizione della**

**RETRIBUZIONE
di POSIZIONE**

- ANNO 2011 -



Richiamato l'Accordo Sindacale Aziendale del 3.12.2010 per la definizione della "Retribuzione di Posizione" del personale della Dirigenza Medica;

Vista la Legge 30 luglio 2010, n. 122: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Vista la Conferenza delle Regioni e Province autonome (testo coordinato del documento 10.2.2011 con le modifiche del 12.10.2011, sulle linee guida interpretative per l'applicazione da parte delle Amministrazioni Regionali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale della sopra citata normativa, a norma della quale – per il triennio 2011-2013 – pur contemplando il congelamento del trattamento economico complessivo dei Dirigenti nell'anno 2010 - è comunque possibile la variazione del trattamento economico della Retribuzione di Posizione esclusivamente a fronte della modifica dei contenuti dell'incarico dirigenziale attribuito che devono esprimersi attraverso l'esercizio di funzioni superiori e di maggiore responsabilità rispetto quelle precedentemente possedute;

Preso atto che il Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa, di cui all'art. 9 del C.C.N.L. 6/05/2010 dell'Area Medica e Veterinaria, determinato in via provvisoria per l'**Anno 2011**, in assenza di rinnovo contrattuale per il triennio 2010 – 2012, ammonta per la **Dirigenza Medica a € 9.150.212,14**;

Dato atto che la consistenza del Fondo consente di finanziare interamente l'istituto oggetto del presente Accordo;

Ciò premesso, **LE PARTI CONCORDANO**:

- 1) di confermare per l'**ANNO 2011** i valori della Retribuzione complessiva annua lorda di Posizione per gli Incarichi Dirigenziali già stabiliti per l'anno 2010 dall'Accordo sindacale aziendale citato in premessa, come risulta dalla seguente tabella e fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 2);

	TIPOLOGIA INCARICO		Quota ANNUA 2011 (13 mensil.)
STRUTTURA COMPLESSA	1)	DIREZIONE di MACROSTRUTTURA	25.406
	2)	Direzione di: DIPARTIMENTO - AREA DIPARTIMENTALE – DIP.TO INTERAZIENDALE	24.406
	3)	Direzione di UNITA' OPERATIVA: AREA di CHIRURGIA	23.406
		Direzione di UNITA' OPERATIVA: AREA di MEDICINA	22.406
		Direzione di UNITA' OPERATIVA: AREA del TERRITORIO	21.406
		Direzione di UNITA' OPERATIVA: AREA di STAFF	19.906
STRUTTURA SEMPLICE	4)	Struttura Semplice / MODULO ORGANIZZATIVO DIPARTIMENTALE	16.995
	5)	Struttura Semplice / MODULO ORGANIZZATIVO	16.125
	6)	Struttura Semplice / MODULO DIPARTIMENTALE FUNZIONALE	15.000
	7)	Struttura Semplice / MODULO FUNZIONALE	14.195
	8)	Struttura Semplice Optante Extra / IMPORTO GARANTITO	6.655
NATURA PROFESSIONALE	9)	PROGRAMMI, PROGETTI, COORDINAMENTI, ALTA SPECIALIZZAZIONE	13.695
	10)	INCARICHI PROFESSIONALI – Dirigenti EX 9° LIVELLO	10.000
		INCARICHI PROFESSIONALI (DOPO 5 ANNI EQUIPARATI) con valore garantito	
		INCARICHI PROFESSIONALI (DOPO 5 ANNI EQUIPARATI): nei confronti dei quali <u>non</u> è stato <u>operato</u> il riassorbimento della variabile aggiuntiva già attribuita	6.500
		INCARICHI PROFESSIONALI dopo 3 anni a tempo indeterminato	2.600
11)	NEO-ASSUNTI a tempo indeterminato dopo un anno di servizio dall'assunzione	1.300	

- 2) di stabilire che, in applicazione delle norme e disposizioni richiamate in premessa, le progressioni temporali indicate nelle tabelle di cui al punto 1) per gli incarichi professionali dopo 3 anni e per i neo-assunti si fermano al 31.12.2010 e la corresponsione delle quote economiche viene mantenuta con riferimento al valore in godimento a tale data;
- 3) di stabilire che in via eccezionale e per contingenti motivi, per un periodo massimo di due anni, la Direzione Aziendale può valorizzare incarichi ritenuti di particolare rilievo, tra i quali quelli legati a situazioni di affidamento di un eventuale incarico aggiuntivo rispetto a quello iniziale, in ogni caso rispettando per le posizioni apicali vacanti quanto previsto dall'art. 18 del CCNL 8/6/2000; la Direzione Generale informa le OO.SS. sulla natura e l'entità economica dell'incarico stesso, comunque attribuendo pari valore economico agli incarichi di pari responsabilità.
- 4) di stabilire che qualora intervengano disposizioni legislative nazionali o regionali che modifichino o integrino il quadro normativo di cui in premessa, le parti procederanno a ulteriore confronto per rivedere i contenuti del presente Accordo, fermo restando il rispetto della disponibilità del fondo contrattuale di riferimento.

Il presente Accordo ha validità dal 1.1.2011.

Siglato il 17/11/2011

Sottoscritto il 14/12/2011